



IL RETTORE

- VISTI gli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3;
- VISTA la legge 18 marzo 1958, n. 311 “Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari”, ed in particolare l’art. 8;
- VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, ed in particolare gli articoli 11 e 34;
- VISTA la legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 1 “Incompatibilità e regime di impegno”;
- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 “Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza”, commi 56 e 56 bis;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’articolo 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”;
- VISTA la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-novies “Attività di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 6 “Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo”;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO l’atto di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017 e, in particolare, la parte in cui sottolinea che i Regolamenti degli Atenei potrebbero prevedere che



le Università si dotino di servizi di controllo e di supporto tecnico dedicati alla verifica in materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitto di interessi anche potenziale da parte di tutto il personale, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Università degli Studi di Camerino;

- VISTO l'articolo 2 "Autonomia" dello Statuto dell'Università degli Studi di Camerino;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni per il conferimento di incarichi retribuiti al personale docente a tempo pieno dell'Ateneo (emanato con D.R. n. 663 del 27 settembre 2000);
- VISTO il Regolamento di Ateneo per il rilascio di autorizzazioni per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico amministrativo (emanato con D.R. n. 664 del 27 settembre 2000);
- VISTA la necessità di garantire all'interno del Servizio Ispettivo la presenza di professionalità che riflettano le varie componenti dell'Ateneo;
- CONSIDERATO che la composizione della Commissione deve riguardare soggetti che non svolgono attività conseguenti alle verifiche;

DECRETA

Articolo 1

Costituzione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 62 della Legge n. 662 del 23/12/1996 e ss.mm.ii., viene costituito il Servizio Ispettivo di Ateneo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Decreto disciplina le attribuzioni, i criteri e le modalità delle verifiche che il Servizio Ispettivo è tenuto ad effettuare.
2. L'attività del Servizio Ispettivo è finalizzata, ai sensi della Legge n. 662 del 23/12/1996 e ss.mm.ii., all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità,



divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitto di interessi anche potenziale da parte di tutto il personale, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Università degli Studi di Camerino, anche su indicazione del Responsabile del gruppo di supporto Anticorruzione e Trasparenza.

3. La verifica può riguardare l'accertamento anche sotto il profilo della prevenzione dell'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, richiamando la responsabilità disciplinare dei docenti.

4. Il personale in servizio presso l'Università degli Studi di Camerino, per il quale trova applicazione la disciplina vigente è così individuato, in base alle seguenti categorie professionali:

a) personale docente e ricercatore: personale docente, ricercatore, in servizio presso l'Ateneo di Camerino, comprendente i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia, i ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di tempo pieno o definito;

b) personale tecnico amministrativo (a tempo determinato e indeterminato): il personale tecnico amministrativo ed il personale dirigente in servizio presso l'Ateneo di Camerino, comprendente le categorie professionali di inquadramento del personale tecnico - amministrativo previste dal CCNL (categorie B, C, D, EP, dirigenza).

Articolo 3

Commissione per il Servizio Ispettivo: nomina, composizione e durata

1. La competenza a svolgere le funzioni del Servizio Ispettivo previste all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita ad una apposita Commissione costituita da sei componenti, coordinati dal Direttore Generale, scelti sulla base di specifica esperienza e competenza professionale.

2. La Commissione di cui al comma precedente è così costituita:

- Prof. Francesco Rizzo – Professore Associato Scuola di Giurisprudenza;
- Dott.ssa Alessandra Ciccarelli – Dipendente di Cat. D Area Affari legali;
- Dott.ssa Gisella Claudi – Dipendente di Cat. D Area Persone Organizzazione e Sviluppo;



- Dott. Giovanni Rafaiani – Dipendente di Cat. EP Area Tecnico scientifica e grandi apparecchiature;
 - Dott.ssa Catia Re – Dipendente di Cat. D Area Ricerca, Trasferimento tecnologico e Gestione Progetti;
 - Dott. Giuseppe Fiastrelli – Dipendente di Cat. D Area Pianificazione Finanza e controllo.
3. La Commissione dura in carica tre anni decorrenti dal momento della nomina e non è rinnovabile.
4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

Articolo 4 **Modalità di svolgimento dell'attività**

1. Il Servizio Ispettivo opera mediante verifica a campione, previo sorteggio, su tutto il personale, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Università degli Studi di Camerino. Il procedimento di verifica e l'estrazione dei nominativi del campione di dipendenti sono effettuati con cadenza annuale. Può procedere anche su apposita segnalazione.
2. Il campione del personale interessato dalla verifica annuale è individuato, in modo casuale, mediante un'estrazione, da svolgersi anche con l'ausilio di metodologie informatiche, opportunamente verbalizzate ed alla presenza del Direttore Generale o suo delegato, di un rappresentante del personale docente e ricercatore e di un rappresentante del personale tecnico amministrativo da nominarsi con apposita disposizione rettorale, di un numero di nominativi pari al 2% per ogni categoria professionale del personale in servizio alla data dell'estrazione.
3. L'ambito temporale dell'attività di controllo a campione è costituito, di norma, in due anni precedenti l'anno in cui è eseguito il sorteggio, finalizzato a costituire il campione di personale interessato dalla verifica, salvo che esigenze di accertamento richiedono altri periodi.
4. Il Servizio Ispettivo è altresì tenuto a procedere all'espletamento di verifiche nei confronti di un singolo dipendente, anche non ricompreso nel campione estratto, nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere l'avvenuta violazione delle disposizioni richiamate all'art. 1 o a seguito di segnalazione circostanziata e sottoscritta da parte di persone fisiche, anche non



dipendenti, persone giuridiche, amministrazioni pubbliche nonché su richiesta del Dipartimento della Funzione Pubblica. Al verificarsi delle suddette fattispecie il Servizio Ispettivo ha l'obbligo di procedere alla verifica; in caso di inadempimento interverrà istituzionalmente l'Amministrazione.

5. Le segnalazioni di cui all'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 saranno trattate come previsto dal Piano di Prevenzione della corruzione di Ateneo.

Articolo 5

Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti

1. La Commissione, successivamente alla conclusione della procedura per la determinazione del campione, rende noto, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., al personale interessato, l'avvio del procedimento di verifica, mediante apposita comunicazione formale, inoltrata all'indirizzo risultante dall'Anagrafica C.S.A. CINECA, contenente le informazioni riguardanti la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati personali, le sanzioni previste dal comma 61 dell'art. 1 della legge 662/96 in caso di dichiarazioni non veritiere, nonché il nominativo del responsabile del procedimento. Nei casi di mancata ricezione per intervenuta variazione di indirizzo, non comunicata, come prescritto, all'amministrazione o di rifiuto o compiuta giacenza, la comunicazione di avvio del procedimento si avrà per avvenuta e non verrà reiterata.

2. Il personale interessato dalla verifica dovrà trasmettere al Servizio Ispettivo, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, la documentazione richiesta.

3. La mancata trasmissione nei termini, senza giustificato motivo, delle richieste del Servizio Ispettivo costituisce violazione degli obblighi di servizio. La Commissione, al fine di consentire le opportune verifiche e gli accertamenti in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità, segnala tempestivamente tali nominativi al Magnifico Rettore o al Direttore Generale, secondo le rispettive competenze, e al Responsabile della prevenzione della corruzione.



4. La Commissione acquisisce ogni altro elemento di indagine, ivi compresi quelli inerenti alla Anagrafe delle Prestazioni, direttamente dagli uffici dell'Amministrazione o da altri soggetti.
5. La Commissione potrà richiedere una copia, anche a stralcio limitatamente alle sezioni riportanti emolumenti da lavoro autonomo o dipendente, della dichiarazione dei redditi dei dipendenti presentata nell'anno precedente unitamente a copia della ricevuta di avvenuta presentazione, al fine di effettuare un raffronto tra gli importi dichiarati derivanti da attività lavorative denunciate e ulteriori eventuali guadagni derivanti dall'esercizio di attività non autorizzata.
6. La Commissione potrà esperire ulteriori accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui emergano ragionevoli sospetti di illegittimità.
7. La Commissione potrà svolgere controlli presso le Camere di Commercio e gli Albi Professionali allo scopo di verificare l'eventuale iscrizione, nonché presso gli uffici finanziari e fiscali competenti.
8. La Commissione, esaminati i dati acquisiti, ha facoltà di procedere ad ulteriori approfondimenti, anche mediante l'audizione degli interessati. La Commissione deve comunque ascoltare l'interessato qualora questi ne faccia espressa richiesta.
9. Le riunioni della Commissione vengono verbalizzate e il verbale è firmato dai componenti presenti. L'originale dei verbali, unitamente alla documentazione raccolta ed utilizzata nel corso della procedura di verifica è conservato agli atti del Servizio Ispettivo.

Articolo 6

Modalità di comunicazione nell'ambito del procedimento

1. Le modalità di comunicazione degli atti del procedimento sono la raccomandata con avviso di ricevimento o a mani proprie e, se gli interessati abbiano specificamente fornito un apposito numero o indirizzo, il fax e la posta elettronica certificata.



2. Restano ferme le conseguenze giuridiche della conoscenza comunque acquisita per altra via.

Art. 7

Conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento di verifica è fissato in 90 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. La Commissione, a conclusione delle verifiche, nel caso non riscontri irregolarità, procede alla chiusura del procedimento con apposito atto, dandone immediata comunicazione all'interessato. Qualora, invece, riscontri violazioni delle disposizioni richiamate all'art. 1, la Commissione ne dà tempestiva informazione al Magnifico Rettore e al Direttore Generale per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, informandone immediatamente l'interessato.
3. Con cadenza annuale, entro il mese di novembre, la Commissione invia al Magnifico Rettore, al Direttore Generale e al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione sintetica in cui sono descritte le attività svolte nel periodo di riferimento e gli esiti dei procedimenti di verifica.
4. La relazione è comunicata al Consiglio di Amministrazione.
5. L'attività in questione può costituire atto di indirizzo per gli interventi sui regolamenti di interesse.

Articolo 8

Diritto di difesa, partecipazione al procedimento e accesso agli atti

1. Agli interessati dalla verifica è garantito, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di difesa, anche con l'ausilio di un difensore di fiducia o di un rappresentante sindacale provvisti di delega scritta.



2. All'interessato o al suo difensore è consentito presentare memorie e altri documenti ritenuti rilevanti, nonché accedere a tutti gli atti istruttori, fatto salvo il potere di differimento di cui alla legge n. 241 del 1990 e s.m.i..

Art. 9
Trattamento dei dati personali

1. Tutte le attività di controllo e verifica del Servizio Ispettivo sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Università degli Studi di Camerino è titolare del trattamento dei dati del personale da sottoporre a verifica e la Commissione ne è responsabile.

Articolo 10
Entrata in vigore

1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: <http://www.unicam.it/amministrazionetrasparente/> sezione personale e altri contenuti ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Camerino, **14 SET. 2018**

IL RETTORE
Prof. Claudio Pettinari